

Recupero somme erogate in eccedenza in anni precedenti

Come previsto dall'art. 4 del D. L. n. 16/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 68/2014, nonché dall'art. 40, comma 3-quinques, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le somme che a vario titolo sono state erogate in eccedenza a valere sui fondi di annualità precedenti, devono essere recuperate nelle sessioni negoziali successive seguendo le indicazioni fornite, in particolare, nel documento approvato in sede di Conferenza Unificata nella seduta del 10/07/2014 ("Indicazioni operative in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di regioni ed enti locali. Articolo 4 D.L. 6/03/2014, n. 16, recante: Misure conseguenti al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa ed all'utilizzo dei relativi fondi").

Personale trasferito ad altri enti - Art. 15, comma 1, lett. I), CCNL 1/4/1999

In coerenza con la disciplina del già citato art. 15 (comma 1, lett. I), che stabilisce il principio secondo il quale il trasferimento di personale agli enti del comparto a seguito dei processi in atto di decentramento e delega di funzioni, deve essere accompagnato da un contestuale trasferimento anche delle risorse finanziarie destinate agli istituti del salario accessorio, d'altro canto, nel caso di trasferimento di personale presso altri Enti, si deve procedere alla proporzionale riduzione del fondo ex art. 15 del CCNL dell'1.4.1999. E' quanto doveva essere fatto per il salario accessorio del personale ATA trasferito al Ministero della Pubblica Istruzione a decorrere dal 2000.

Se il principio è valido per il personale "in ingresso", deve essere coerentemente altrettanto valido per il personale "in uscita".

Incremento risorse per il trattamento economico accessorio degli incaricati di EQ

In sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera u), del CCNL 23/02/2026 è possibile stabilire un incremento delle risorse di cui all'art. 16, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022;

Pertanto, tale incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione comporta la contestuale e corrispondente riduzione del fondo.

Resta inteso che la riduzione va apportata al fondo dopo la contrattazione integrativa che la stabilisce.

Incremento risorse per il lavoro straordinario (negli enti senza la dirigenza)

In sede di contrattazione collettiva integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera al), del CCNL 23/02/2026, è possibile destinare ulteriori risorse finanziarie alla corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario, in aggiunta a quelle già previste ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1.4.1999; per gli enti senza la dirigenza, il passaggio in contrattazione integrativa si rende necessario quando, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, tale incremento determina una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022.

Resta inteso che la riduzione va apportata al fondo dopo la contrattazione integrativa che la stabilisce.